

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 311
(proposta di legge statutaria)

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Pieroni, Celani, Marcozzi

presentata in data 3 ottobre 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"

Art. 1

*(Sostituzione dell'articolo 7
della legge statutaria 1/2005)*

1. L'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale, dopo l'elezione dell'Ufficio di presidenza, nella stessa seduta, tratta le mozioni presentate da almeno un quinto dei consiglieri regionali contenenti un programma di governo e l'indicazione del nominativo del consigliere regionale designato alla carica di Presidente della Giunta regionale, le quali sono votate per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio proclama eletto Presidente il consigliere designato alla carica di Presidente della Giunta nella mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3. Il Presidente della Giunta regionale entro tre giorni dall'investitura consiliare nomina, anche scegliendoli al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, i membri della Giunta indicando tra questi il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta al comma 2 per l'approvazione della mozione il Presidente del Consiglio regionale, dopo aver sentito le delegazioni di tutti i gruppi consiliari indica un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e convoca il Consiglio regionale per la sua elezione. Il Presidente proclama eletto Presidente della Giunta regionale il consigliere designato soltanto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Si applica quanto disposto dal comma 3.

5. In ogni caso, la mancata elezione del Presidente della Giunta regionale e nomina degli altri componenti della stessa entro novanta giorni dall'elezione del Consiglio regionale, comportano lo scioglimento del Consiglio regionale.”.

Art. 2

*(Modifica all'articolo 10
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora il Consiglio regionale abbia espresso la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, la successiva mozione con la quale

si conferisce nuovamente ad un consigliere regionale la carica di Presidente della Giunta deve essere approvata dall'Assemblea entro quindici giorni dal voto di sfiducia, a maggioranza assoluta e per appello nominale; trascorso inutilmente tale termine il Consiglio regionale viene automaticamente sciolto.”.

Art. 3

*(Modifica all'articolo 11
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge statutaria 1/2005 le parole: “, oltre al Presidente della Giunta regionale” sono soppresse.

Art. 4

*(Modifica all'articolo 29
della legge statutaria 1/2005)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 della legge statutaria 1/2005 la parola: “proclamazione” è sostituita dalla seguente: “elezione”.